

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2006 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2006**

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Le due parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo attuale approvato con il regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio ⁽³⁾, nell'attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 12.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato al presente regolamento ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti a circuizione:	Francia:	18
	Spagna:	18
— tonniere con lenze e canne:	Portogallo:	2
— pescherecci con palangari di superficie:	Spagna:	20
	Portogallo:	5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

⁽⁴⁾ GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 19.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.